

## DICHIARAZIONI

---

### **Ravvedimento ritenute 2013: dead line al 19 settembre**

di Fabio Garrini

Ultima

*chance* per definire gli omessi versamenti delle **ritenute 2013**: il 19 settembre scade il termine per la presentazione del **modello 770** con il quale i sostituti d'imposta devono comunicare all'Amministrazione Finanziaria l'ammontare delle ritenute operate nel corso del 2013 in relazione a ciascun singolo percettore.

La scadenza a regime per tale modello è prevista per il 31 luglio ma quest'anno, in relazione al modello contenente le ritenute operate nel corso del 2013, con

**DPCM del 31 luglio 2014** è stata disposta la

**proroga** appunto al

**19 settembre**: poiché il limite temporale per la definizione delle ritenute non versate è ancorato al termine di presentazione del modello, la possibilità di **ravvedere gli omessi o insufficienti versamenti** di ritenute operate nel 2013 è consentito sino al venerdì.

Vista la proroga disposta all'ultimo (il comunicato stampa che l'ha annunciata era datato 29 luglio) non sarà raro anche il caso di modelli già presentati entro la scadenza originaria: nel caso vi fosse bisogno di apportare ad essi delle correzioni è possibile ripresentare il modello entro la nuova scadenza barrando la casella **“correttiva nei termini”**.

Come detto, il termine del 19 settembre è anche il termine per **ravvedere omessi o parziali versamenti di ritenute** operate nel corso del 2013, quindi l'ultima occasione per poter definire tali importi applicando le **sanzioni ridotte** previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97: occorrerà calcolare una **sanzione del 3,75%** (ossia 1/8 della sanzione ordinaria del 30%) trattandosi di versamenti per i quali il termine di versamento è spirato da oltre 30 giorni. La sanzione andrà versata con il **codice tributo 8906**.

A tale importo devono altresì essere aggiunti gli **interessi** nella misura del

**saggio legale**, attualmente all'1%, ma che sino alla fine del 2013 era del 2,5%: se l'interesse è variato tra la data in cui è stata commessa l'irregolarità di versamento e la data in cui essa viene sanata, il saggio di interesse da utilizzare va computato **pro rata temporis**, in funzione dei tassi in vigore nei singoli periodi. Questo significa che se oggi

viene regolarizzata una ritenuta il termine di versamento era in scadenza del 2013, andrà tenuto in considerazione, in parte, anche il tasso del 2,5%. Da questo punto di vista, va ricordato che il ravvedimento delle ritenute è l'unica definizione per la quale gli interessi devono essere versati utilizzando il **medesimo codice tributo** previsto per la ritenuta cui si riferiscono (per le ritenute di lavoro autonomo è il 1040).

Il contribuente può usufruire dei benefici dell'istituto del ravvedimento anche nel caso in cui regolarizzi la violazione commessa in modo

**"frazionato"**, nei termini di legge previsti, con contestuale versamento "in misura congrua" della sanzione e degli interessi legali. Si tratta di una importante apertura che l'Agenzia delle Entrate ha offerto con la

**Risoluzione 67/E/11** e confermata più di recente dalla

**Circolare n.27/E/13**: se infatti la Circolare n.192/E/98 aveva escluso che il ravvedimento possa essere oggetto di rateizzazione (quindi non è ammessa la definizione integrale al versamento della prima rata e differimento dell'importo da versare), il caso del ravvedimento frazionato è ben diverso. Se il contribuente ha omesso un versamento e decide di

**ravvedere una quota di tale importo**, la definizione opererà per l'importo ravveduto e solo per quello e il contribuente potrà eventualmente,

**in un momento successivo, procedere alla definizione di un'altra quota dell'importo omesso.**

Se quindi il contribuente aveva deciso di frazionare la definizione di una ritenuta non versata, per

**completare** il ravvedimento deve provvedere al versamento entro il

**19 settembre** prossimo, ricordando comunque che, se non riuscisse a completare la definizione, la quota di ritenuta già versata sarebbe comunque correttamente regolarizzata e l'Agenzia potrebbe

**contestare solo la parte mancante.**

Il rinvio del termine di trasmissione del modello 770 può rivestire anche una notevole importanza per consentire ai contribuenti di

**evitare ricadute penali** derivanti dal mancato pagamento delle ritenute: l'articolo 10-bis del D.Lgs. 74/00 prevede infatti la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per

**importi superiori a 50.000 euro** per periodo di imposta (disciplina sulla quale consta un interessamento del Governo per una possibile evoluzione in direzione di un attenuamento). In tal caso, chi riuscirà a

**far scendere gli importi non versati sotto tale soglia** (o, meglio ancora, ad estinguere l'intero debito), eviterà di incorrere nel suddetto problema.

Ai fini del superamento della soglia penale

**non rileva che il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso**, in quanto a sanare la posizione vale anche il versamento del

**puro debito**: ovviamente il mancato versamento della sanzione ridotta consentirà

all'Amministrazione Finanziaria la contestazione della sanzione nella misura ordinaria per ritardato versamento, tramite **avviso bonario**. Questa soluzione, comunque, quantomeno consentirebbe di **scongiurare le ricadute penali**.